

Ministero dello Sviluppo Economico

Tavolo TV 4.0 (D.M. 8 agosto 2018)

Position Paper del



Coordinamento Nazionale Radio Televisioni

Terzo Polo Digitale

Lo scrivente Coordinamento Nazionale Radio Televisioni - Terzo Polo Digitale (anche solo "CNRT") sottopone alla considerazione dell'On. Ministro dello Sviluppo Economico il proprio posizionamento in merito all'oggetto dei lavori del Tavolo TV 4.0, proponendo misure specifiche a proprio avviso urgenti e necessarie per garantire al comparto radiotelevisivo concrete possibilità di sviluppo in un quadro pluralistico e realmente competitivo.

(A) Operatori di rete televisiva nazionale.

Pianificazione delle frequenze in banda UHF

Il PNAF 2018 adottato dall'AGCOM (delibera 290/18/CONS) attribuisce solo 10 reti agli operatori nazionali. Tale impostazione è unanimemente riconosciuta come inadeguata a consentire un ordinato processo di conversione dei diritti d'uso delle frequenze nazionali DVB-T in diritti d'uso DVB-T2.

Al contempo sussistono dubbi circa le modalità di pianificazione e assegnazione delle frequenze riservate alla diffusione in ambito locale, che impattano sulla linearità e sulla sostenibilità della complessiva attività di pianificazione.

Ciò ha già creato un articolato contenzioso, che rischia di ritardare il processo di liberazione della banda 700.

Proposta del CNRT

Intervento normativo integrativo delle disposizioni contenute nei commi 1030 e ss. della legge 205/2017, volto a:

- disporre che l'Autorità pianifica tutte le frequenze televisive su base nazionale, prevedendo di norma reti isofrequenziali per macro aree di diffusione secondo il criterio delle aree tecniche ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 177/2005;
- disporre che sono pianificabili e assegnabili solo frequenze destinate all'Italia secondo accordi e convenzioni internazionali nonché le frequenze utilizzabili internamente su base non interferenziale con l'estero limitatamente ai bacini individuati con provvedimenti dell'Autorità e secondo in parametri radioelettrici stabiliti nei medesimi provvedimenti;
- disporre che l'Autorità individua tra le reti pianificate quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso nazionali preesistenti e quelle da assegnare attraverso la procedura di cui al comma 1033 della legge 205/2017 destinate prioritariamente al trasporto di contenuti locali;
- disporre che la riserva del terzo a favore delle emittenti locali di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 177/2005 deve essere garantita con la pianificazione di non meno di due reti decomponibili in sotto-reti isofrequenziali secondo il criterio delle aree tecniche da assegnare attraverso la procedura di cui al comma 1033 della legge 205/2017 e, per la residua parte di capacità, prevedendo facoltà di condivisione e/o obblighi di accesso alle reti degli operatori nazionali a condizioni regolamentate;
- disporre che le regole della procedura di cui al comma 1033 della legge 205/2017 dovranno contemplare misure asimmetriche a favore degli operatori di rete locale macro-areali e degli operatori nazionali che esercitano una sola rete.

(B) Operatori di rete televisiva nazionale.

Criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze

Sono note le criticità connesse alla determinazione dei criteri di conversione dei diritti d'uso degli operatori di rete nazionale. Anche e soprattutto in riferimento alla necessaria considerazione di precetti di derivazione comunitaria contenuti nella disciplina di settore e nelle sentenze della Corte di Giustizia, che ha più volte ribadito l'illegittimità del sistema televisivo italiano che ha dato luogo a procedure d'infrazione mai archiviate, in considerazione del mancato adempimento del dovere di riequilibrare un sistema caratterizzato da posizioni dominanti storiche e palese discriminazione a sfavore degli operatori più piccoli.

Ad avviso dello scrivente l'unica possibilità per stabilire criteri legittimi di conversione dei diritti d'uso di frequenze in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione dei diritti d'uso delle nuove frequenze pianificate è la seguente.

Proposta del CNRT

Intervento normativo integrativo delle disposizioni contenute nei commi 1030 e ss. della legge 205/2017, volto a introdurre i seguenti criteri di conversione:

- agli operatori di rete nazionale assegnatari di diritti d'uso di frequenze per l'esercizio di una sola rete il medesimo diritto d'uso deve essere confermato in termini di titolarità piena ed esclusiva, adeguato alla nuova pianificazione mediante sostituzione delle precedenti frequenze con altra frequenza pianificata e coordinata e con priorità nell'assegnazione dei mux SFN, nonché adeguato nella durata mediante proroga della scadenza per un ulteriore ventennio dalla riassegnazione;
- agli operatori di rete nazionale assegnatari di diritti d'uso di frequenze per l'esercizio di un numero di reti compreso tra 2 e 5 viene confermato un solo diritto d'uso in titolarità piena ed esclusiva, le altre frequenze pianificate disponibili sono assegnate in titolarità condivisa ai detti operatori (sempre che alcuni di essi non vi rinuncino). La gestione delle reti basate sulle frequenze condivise avviene mediante una o più società consortili che gli operatori interessati sono obbligati a costituire entro un termine stabilito da AGCOM e che agirà garantendo parità di trattamento interna-esterna (vale a dire sia tra i soci sia tra soci e clienti) nella gestione della quota di capacità destinata a ciascun socio. Se una società consortile non è costituita la relativa frequenza viene messa a gara.

(C) Operatori di rete televisiva nazionale.

Pianificazione delle frequenze in banda VHF

Fermi restando i criteri di pianificazione delle frequenze di cui al punto precedente (che lo scrivente ritiene applicabili ed estendibili a tutte le pianificazioni, televisive e radiofoniche), la rete ad articolazione regionale del servizio pubblico televisivo radiofonico e multimediale dovrebbe essere pianificata utilizzando il minor numero di risorse possibile, al fine di tenere frequenze in banda III-VHF a disposizione per lo sviluppo della radiofonia digitale ed, eventualmente, per una ulteriore rete televisiva.

La pianificazione della rete in questione non dovrebbe tenere conto di situazioni individuali, quali ad esempio l'ubicazione dei siti e la conformazione attuale

della rete della concessionaria, per evidenti ragioni di parità di trattamento e di non discriminazione. Un tale problema, inoltre, è praticamente inesistente, posto che in virtù del principio di equivalenza dei siti ogni operatore di rete (inclusa la concessionaria) può nei fatti usare un qualsiasi insieme di siti per costruire la propria rete.

Una ragione, non ultima, che impedisce un tale approccio, è che una pianificazione *ad personam* costituirebbe una posizione di vantaggio competitivo in capo alla concessionaria pubblica nella possibile prospettiva dell'aggregazione delle *tower co* ai fini della realizzazione o della gestione di un'unica infrastruttura.

Proposta del CNRT

Intervento normativo integrativo delle disposizioni contenute nei commi 1030 e ss. della legge 205/2017 volto a introdurre i principi di cui sopra.

(D) Operatori di rete televisiva nazionale e locale.

Restituzione volontaria delle frequenze.

In considerazione della drastica riduzione delle risorse disponibili per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze televisive nazionali DVB-T in diritti d'uso DVB-T2, conseguente alla liberazione della banda 700, anche nella ipotesi di migliore pianificazione possibile delle frequenze (lett. A sopra) si porrà una delicata questione di continuità aziendale per gli operatori di rete nazionale, tenuto conto della prevedibile significativa riduzione della capacità disponibile, degli investimenti aggiuntivi occorrenti per l'adeguamento tecnologico (solo in parte ripagati dall'apposito fondo) e della necessaria adozione di modelli di gestione e/o uso condiviso. È perciò possibile che alcuni operatori non siano interessati alla conversione di tutti o di alcuni dei diritti d'uso detenuti.

Considerato il valore strategico della liberazione della banda 700 per il Paese, lo scrivente ritiene anche che lo stanziamento per gli indennizzi da corrispondere agli operatori di rete locale (comma 1039 lett. b) della legge 205/2017) sia troppo limitato e non adeguatamente incentivante, il che potrebbe creare indesiderabili strascichi contenziosi tali da ritardare la liberazione della banda, come accaduto in passato.

Proposta del CNRT

Intervento normativo sulle disposizioni contenute nel comma 1039 della legge 205/2017 volto a:

- o introdurre misure economiche volte a favorire il rilascio volontario delle frequenze da parte degli operatori di rete nazionale, attraverso la corresponsione di un indennizzo che tenga conto del valore patrimoniale delle risorse e degli investimenti effettuati;
- o aumentare, almeno raddoppiandolo, l'importo degli stanziamenti di cui al comma 1039 lett. b) della legge 205/2017.

Le misure in questione possono essere finanziate dagli introiti della gara multifrequenza 700-3.6-26, che hanno visto pressoché triplicate le previsioni di ricavo per l'Erario.

(E) Tempistica per il rilascio delle frequenze attualmente esercite e l'attivazione di quelle di futura assegnazione.

La *road map* stabilita dal MISE per il rilascio delle frequenze attualmente esercite e l'attivazione di quelle di futura assegnazione appare eccessivamente frammentata, in maniera tale da provocare squilibri sia tra il comparto nazionale e quello locale, sia all'interno dei medesimi comparti.

Tali squilibri appaiono gravi e non recuperabili, anche in considerazione che il processo di liberazione sarà condotto per aree in un periodo di circa 30 mesi (gennaio 2020-giugno 2022), nell'arco del quale condizioni di svantaggio tecnico-economico conseguenti a obblighi di rilascio anticipato e/o a modifiche frequenziali con relative necessità di risintonizzazione rischiano di diventare stabili e non reversibili.

Ad avviso dello scrivente l'unica concreta possibilità per minimizzare tali effetti indesiderabili della liberazione della banda 700, conservando un accettabile equilibrio di mercato che ponga tutti nelle stesse condizioni competitive al momento della riattivazione delle nuove frequenze, è anticipare i termini previsto dalla legge 205/2017 e dalla *road map* di circa un anno, in modo da conseguire la liberazione della banda entro il 30 giugno 2021.

Non sembra che questa anticipazione possa creare disagi particolari all'utenza, che trarrebbe anzi beneficio da un maggior grado di ordine e omogeneità delle procedure. Inoltre sono già previste misure di incentivazione all'innovazione tecnologica degli apparati riceventi al fine di evitare *black out* tra l'utenza.

Proposta del CNRT

Intervento normativo sulle disposizioni contenute nei commi 1030 e ss. della legge 205/2017 volto a modificare la tempistica della liberazione della banda 700 nei termini di cui sopra.

(F) Sostegno ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale

In considerazione della evidente ristrettezza delle risorse frequenziali destinate al settore televisivo, che colpirà in modo prevalente il comparto locale, occorre che sia stabilizzato il modello di sostegno ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale che svolgono un servizio di pubblica utilità e rappresentano l'unico reale agente di prossimità nel territorio e per il territorio.

Proposta del CNRT

Intervento normativo volto a stabilizzare le misure di sostegno introdotte dalla legge 208/2015.

Intervento regolamentare di revisione del D.P.R. 146/2017, volto ad attenuare i criteri di accesso alle procedure di erogazione e ad introdurre criteri selettivi e premiali a favore dei soggetti che dimostrano realmente di investire nel territorio attraverso specifica progettualità.

(G) Radio digitale.

Il PNAF 2018 sembra attribuire risorse limitatissime alla radio digitale, tali da non consentire, apparentemente, il completamento della pianificazione delle frequenze e la diffusione di massa del servizio, soprattutto in ambito locale.

Proposta del CNRT

Intervento normativo integrativo delle disposizioni contenute nei commi 1030 e ss. della legge 205/2017, volto a:

- previsione di un termine fisso per l'avvio definitivo delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale via etere terrestre in tutto il territorio nazionale; il termine dovrebbe essere incluso nella *road map* del MISE per la liberazione della banda 700 e individuato nella data dell'attivazione delle nuove frequenze pianificate per le reti televisive nazionali;
- l'avvio di cui sopra dovrebbe avvenire secondo un modello di stabile coabitazione tra trasmissioni in tecnica analogica FM e digitale DAB+.

* * *


Capri (NA) – Roma, 12 ottobre 2018

Cortesi saluti.

Coordinamento Nazionale Radio Televisioni – Terzo Polo Digitale

Il Presidente

Avv. Costantino Federico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Costantino Federico', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name and extends across the width of the text.